

Circolare n. 42 AP/cc  
14 luglio 2008

**LIBRO BIANCO IN MATERIA DI AZIONI DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLE NORME ANTITRUST COMUNITARIE.**

La Commissione europea, proseguendo l'iter avviato con il Libro verde del 2005, ha recentemente pubblicato un Libro bianco che propone un nuovo sistema per definire il risarcimento di consumatori e imprese vittime di violazioni delle norme antitrust.

Il Libro bianco, infatti, contiene alcune proposte volte a rendere più efficienti le domande di risarcimento presentate dai danneggiati, assicurando nel contempo il rispetto delle tradizioni e dei sistemi giuridici europei.

Il modello elaborato dalla Commissione presenta una serie di raccomandazioni che si propongono di fornire una soluzione equilibrata rispetto ai sistemi di risarcimento attualmente esistenti, attraverso misure volte a garantire che i soggetti danneggiati da questo tipo di violazioni abbiano accesso a meccanismi di tutela efficaci, capaci di compensare interamente il danno subito.

Le principali raccomandazioni del Libro bianco riguardano i seguenti profili:

- **Legittimazione ad agire.** Il principio fondamentale è quello secondo il quale chiunque abbia subito un danno causato da una violazione di norme antitrust deve poterne chiedere il risarcimento dinanzi ai tribunali prevedendo a tal fine meccanismi di ricorso collettivo.
- **Accesso alle prove.** Si afferma la necessità di migliorare l'accesso delle vittime alle prove rilevanti attraverso il conferimento ai giudici nazionali, in circostanze tassative, su richiesta di parte, del potere di ordinare la divulgazione di specifiche categorie di informazioni utilizzabili come prove.
- **Effetto vincolante delle decisioni delle Autorità antitrust nazionali.** Si raccomanda affinché le decisioni definitive adottate dalle Autorità antitrust degli Stati membri in merito all'accertamento di violazioni in materia di concorrenza siano considerate vincolanti in un eventuale successivo procedimento civile per il risarcimento dei relativi danni.
- **Criterio relativo alla colpa.** La Commissione afferma che il ricorso al criterio della colpa, quale presupposto per l'imputazione di responsabilità, dovrebbe essere limitato ai casi in cui l'autore dell'infrazione abbia commesso un errore scusabile.
- **Risarcimento del danno.** Si afferma il principio secondo cui le vittime di violazioni delle norme sulla concorrenza hanno diritto ad un risarcimento completo del danno subito, ivi compreso l'indennizzo delle perdite effettive, del mancato utile e degli interessi.
- **Trasferimento del sovrapprezzo.** Nei casi in cui il compratore diretto abbia trasferito il danno derivante dalla violazione (il sovrapprezzo) sui propri clienti (gli acquirenti indiretti), si attribuisce al convenuto la facoltà di invocare tale trasferimento come argomento di difesa nei confronti di una richiesta risarcitoria fatta valere dall'acquirente diretto. Viceversa, allo scopo di agevolare le azioni presentate dagli acquirenti indiretti, viene semplificata la prova del fatto che il sovrapprezzo è stato trasferito al loro livello.

- **Termini di prescrizione.** Si propone che il termine quinquennale di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno antitrust decorra dal momento in cui l'infrazione cessa ovvero dal momento in cui sia ragionevole presumere che la vittima ne fosse stata a conoscenza. Qualora sia già in corso un procedimento presso un'Autorità sulla concorrenza, si propone un nuovo termine di prescrizione di almeno due anni a decorrere dal momento in cui la decisione della medesima Autorità sia divenuta definitiva.
- **Spese relative alle azioni di risarcimento del danno.** Gli Stati membri vengono incoraggiati ad adottare una nuova disciplina dei criteri di ripartizione delle spese giudiziarie e di soccombenza che deroghi, in determinati casi giustificati, alle regole abituali, al fine di garantire che il danneggiato non venga scoraggiato dalla complessità e dai costi eccessivi dell'azione giudiziaria.
- **Interazione tra i programmi di clemenza e le azioni di risarcimento del danno.** Alle imprese che presentano richiesta di adesione ad un programma di clemenza andrebbe garantita l'applicazione di una serie di misure, specificamente indicate, contro la divulgazione delle dichiarazioni dalle medesime rilasciate.

Ai fini di un esame più approfondito del provvedimento in oggetto si allega (*n.d.r.*; di seguito) il testo del medesimo nonché un documento di analisi che riporta talune osservazioni in merito agli aspetti ritenuti di maggior interesse per il sistema confederale.